

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 1/2024

VENTIMIGLIA/TARANTO ANDATA E RITORNO: EVOLUZIONI E CARENZE DELLA GIURISPRUDENZA EDU IN ARGOMENTO DI VIOLAZIONI POSTE IN ESSERE DURANTE INIZIATIVE DI CONTENIMENTO E DETERRENZA DEI FLUSSI MIGRATORI NONCHÉ DI STRUMENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI

di Matteo Astuti e Anna Brambilla

**Abstract:** Con la sentenza A.E. e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sulle modalità di fermo e trasferimento forzato di persone straniere all'interno del territorio nazionale, enunciando una serie di principi di grande interesse relativamente alla violazione dell'art. 3 della Convenzione. In particolare, la Corte rileva la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti relativamente alle pratiche – valutate cumulativamente – di sequestro di beni personali, obbligo di svestizione e trasferimento coatto dalla città di Ventimiglia all'hotspot di Taranto e ritorno. Rileva inoltre la violazione dell'art. 3 relativamente al violento tentativo di allontanamento dal territorio nazionale di uno dei ricorrenti sulla base del Memorandum di intesa Italia-Sudan, confermando interessanti principi in tema di inversione dell'onere probatorio per le violazioni che avvengono in fase di trattenimento operato dalle forze dell'ordine. Una decisione importante che consolida anche l'orientamento della Corte riguardo alla violazione dell'art. 5 della Convenzione in ordine alla detenzione finalizzata alle procedure di rimpatrio o di screening e che si pone in una posizione diametralmente opposta rispetto a quella assunta dalla Corte con la sentenza W.A. e altri c. Italia.

**Abstract:** With the decision A.E. and others v. Italy, the European Court of Human Rights ruled on the practices of arrest and forced transfer of migrants within the national territory, enunciating a series of principles of great interest in relation to the violation of Article 3 of the Convention. In particular, the Court notes the violation of the prohibition of inhuman and degrading treatment in relation to the practices – assessed cumulatively – of seizure of personal property, the obligation to undress and forced transfer from the city of Ventimiglia to the Taranto hotspot and back. It also notes the violation of Article 3 in relation to the violent attempt to remove one of the applicants from the national territory on the basis of the Italy-Sudan Memorandum of Understanding, confirming interesting principles on the reversal of the burden of proof for violations occurring during detention by police authorities. An important decision that also consolidates the Court's orientation regarding the violation of Article 5 of the Convention with regard to detention for the purpose of repatriation or screening procedures and that takes a diametrically opposed position to that taken by the Court in W. A. and Others v. Italy.

# VENTIMIGLIA/TARANTO ANDATA E RITORNO: EVOLUZIONI E CARENZE DELLA GIURISPRUDENZA EDU IN ARGOMENTO DI VIOLAZIONI POSTE IN ESSERE DURANTE INIZIATIVE DI CONTENIMENTO E DETERRENZA DEI FLUSSI MIGRATORI NONCHÉ DI STRUMENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI

---

di Matteo Astuti e Anna Brambilla\*

SOMMARIO: 1. Premessa: il contesto migratorio nel 2016 e gli strumenti di contrasto conseguenti. – 2. Le vicende all'esame della Corte nel procedimento *A.E. e altri c. Italia* e nel procedimento *W.A. e altri c. Italia*. – 2.1. Il trasferimento da Ventimiglia a Taranto e da Taranto a Ventimiglia dei sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A. – 2.2. Il trasferimento di tutti i ricorrenti a Torino, il rimpatrio in Sudan dei sig.ri W.A., A.A.A., M.A.A., N.B.M. e A.H.S.A. e il tentativo di rimpatrio del sig. T.B. – 3. Le violazioni invocate nel caso *A.E. e altri c. Italia* e la decisione della Corte. – 3.1. I trattamenti inumani e degradanti durante l'arresto, le procedure di trasferimento e la detenzione. – 3.2. La privazione della libertà personale a partire dall'arresto a Ventimiglia. – 4. Assolvimento dell'onere probatorio e poteri istruttori della Corte: alcune considerazioni conclusive.

## 1. Premessa: il contesto migratorio nel 2016 e gli strumenti di contrasto conseguenti

Con due sentenze del 16 novembre 2023, la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sui ricorsi presentati da alcuni cittadini sudanesi per fatti avvenuti tra agosto e settembre del 2016.

Le due decisioni, rese nel caso *A.E. e altri c. Italia*<sup>1</sup> e nel caso *W.A. e altri c. Italia*<sup>2</sup>, si inseriscono quindi in un medesimo contesto di partenza ma differiscono in ragione del successivo sviluppo delle vicende personali dei ricorrenti.

Se infatti i quattro ricorrenti del caso *A.E. e altri c. Italia* hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e si trovano tutti in Europa, i cinque ricorrenti di *W.A. e altri c. Italia* vivono tra Niger, Egitto e Sudan, all'esito di una procedura di rimpatrio che interessò nel complesso quaranta cittadini sudanesi.

Le valutazioni effettuate dalla Corte EDU nelle due decisioni meritano, per la loro rilevanza ma anche per alcuni aspetti fortemente critici, una lettura attenta e un esame approfondito che in tale contributo non è possibile rendere complessivamente; la scelta è stata quindi quella di offrire un'analisi della decisione resa nel caso *A.E. e altri c. Italia* e di trattare solo incidentalmente alcuni aspetti di quella che ha definito il procedimento *W.A. e altri c. Italia*.

---

\* Matteo Astuti, operatore legale, e Anna Brambilla, avvocatessa, sono membri di ASGI e promuovono assieme ad altri l'azione MEDEA Frontiere interne e Balcani, un'azione strategica basata sulla ricerca sul campo, il contenzioso strategico e l'advocacy volta a difendere i diritti dei cittadini stranieri in arrivo in Italia attraverso le frontiere interne – terrestri e marittime – e la rotta balcanica (<https://medea.asgi.it/>).

1. Corte EDU, sent. 16.11.2023, *A.E. e altri c. Italia*, ric. nn. 18911/17, 18941/17 e 18959/17.

2. Corte EDU, sent. 16.11.2023, *W.A. e altri c. Italia*, ric. nn. 18787/17.

Per un'adeguata comprensione dei fatti di causa risulta indispensabile una sintetica ricostruzione del contesto nazionale e delle dinamiche legate alla migrazione nel periodo nel quale gli eventi si sono svolti.

Se il 2015 era stato l'anno della «crisi dei rifugiati» e delle apparenti politiche di solidarietà<sup>3</sup>, il 2016 può essere descritto come l'anno della reazione<sup>4</sup> e del contrasto alle aspirazioni di libero movimento dei migranti. Ne sono la dimostrazione evidente la Dichiarazione Unione europea-Turchia del 18 marzo del 2016<sup>5</sup>, così come l'introduzione del metodo hotspot<sup>6</sup>, e lo sviluppo e implementazione da parte del governo italiano dell'epoca di ulteriori iniziative di contenimento e deterrenza dei flussi migratori nonché di strumenti finalizzati a facilitare l'allontanamento dei cittadini stranieri.

Tra le risposte date dal Governo italiano agli sbarchi avvenuti sulle coste italiane nel 2016 – 181.436 persone secondo i dati del Ministero dell'interno<sup>7</sup> – due sono quelle essenziali per comprendere pienamente i fatti al centro della sentenza della Corte EDU in commento: il trasferimento di persone dalle frontiere interne italiane agli hotspot di Taranto e Crotona e la sottoscrizione del *Memorandum* d'intesa tra Italia e Sudan.

La prima iniziativa, legata alla gestione delle frontiere interne e dei movimenti secondari e definita come uno strumento per "l'alleggerimento dei confini"<sup>8</sup>, interessò le città di Como e Ventimiglia a partire dalla tarda primavera del 2016, sostanziosamente in trasferimenti coatti di cittadini stranieri, rintracciati a ridosso del confine o in area urbana, verso gli hotspot di Taranto e di Crotona.

In particolare, per quanto riguarda l'hotspot di Taranto, una visita condotta nel Centro da una delegazione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani consentì di far emergere come «delle 14.576 persone transitate dall'hotspot da marzo a ottobre 2016, solo 5.048 sono provenienti da sbarchi mentre la maggior parte, 9.528, sono stranieri rintracciati sul territorio italiano e condotti a Taranto per essere identificati. (...) i trasferimenti sono stati 3.398 da marzo a maggio 2016, 1.878 nel mese di giugno, 508 nel mese di luglio, 1.555 nel mese di agosto, 1.083 nel mese di settembre, 1.106 a ottobre»<sup>9</sup>.

---

3. A. Rivera, *La «crisi dei rifugiati» è la crisi dell'Unione europea*, in Open Edition Journals, <https://journals.openedition.org/tp/674>.

4. D. Thym, *La «crisi dei rifugiati» come sfida per il sistema giuridico e la legittimità istituzionale*, in questa Rivista, n. 1/2017, <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/55-la-crisi-dei-rifugiati-come-sfida-per-il-sistema-giuridico-e-la-legittimita-istituzionale>.

5. Comunicato stampa del Consiglio europeo, *Dichiarazione Ue-Turchia, 18 marzo 2016*, press release, 18.03.2016, disponibile al link <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>.

6. Per una ricostruzione più puntuale del cd. Metodo hotspot si rinvia ad altro contributo presente in questo numero della Rivista. R. Cherchi, *Il metodo hotspot e i diritti umani: le condanne dell'Italia nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo J.A. c. Italia e nelle successive A.E. c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. c. Italia, M.A. c. Italia*.

7. Si vedano i dati disponibili sul portale *Cruscotto statistico immigrazione*, Ministero dell'interno, Dip. libertà civili ed immigrazione disponibile al link <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero>.

8. Si veda, tra gli altri, M. Menduni, *Il capo della polizia: "Decomprimiamo, portiamo via le persone da Ventimiglia"*, 17.08.2016 su *La Stampa*, disponibile al link <https://www.lastampa.it/cronaca/2016/08/17/news/il-capo-della-polizia-decomprimiamo-portiamo-via-le-persone-da-ventimiglia-1.34817510/>.

9. Si veda in proposito, *Resoconto della visita di una delegazione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani al centro "hotspot" di Taranto*, 10 novembre 2016, disponibile al link [https://www.senato.it/Leg17/1383?documento=2503&voce\\_sommario=90](https://www.senato.it/Leg17/1383?documento=2503&voce_sommario=90). Si veda anche, A. Quadroni e M. Luppi, *Il «giro dell'oca» dei trasferimenti coatti dal nord Italia a Taranto*, 10.11.2016 disponibile su Open Migration al link <https://openmigration.org/analisi/il-giro-delloca-dei-trasferimenti-coatti-dal-nord-italia-a-taranto/>.

Le operazioni di trasferimento si caratterizzarono non solo per le modalità violente con cui vennero condotte ma anche per la loro totale informalità. I report elaborati all'epoca dalle organizzazioni della società civile<sup>10</sup> misero in evidenza fin da subito come il rischio di trasferimento riguardasse in maniera indiscriminata le persone rintracciate in prossimità del confine, risultando irrilevante la mancanza di una precedente identificazione, lo *status* giuridico o la condizione di irregolarità. Presso i punti di crisi le persone, accompagnate sotto scorta del personale di polizia per una tratta di 1188 km – per coloro che partivano da Ventimiglia – a bordo di autobus<sup>11</sup>, venivano consegnate al personale delle forze di sicurezza presenti presso l'hotspot e sottoposte, con modalità spesso violente, a differenti procedure a seconda della condizione giuridica e della nazionalità.

La sottoscrizione del *Memorandum* tra Italia e Sudan, avvenuta il 3 agosto 2016<sup>12</sup>, si inserisce invece in una più ampia tendenza alla conclusione di «intese con alcuni Paesi africani ritenuti prioritari dal punto di vista migratorio (...) nel quadro degli sforzi bilaterali ed europei rispetto al cruciale tema dei flussi migratori»<sup>13</sup>. Presentato dal Governo come un accordo di cooperazione di polizia, il *Memorandum*, la cui ratifica – in violazione di quanto previsto dall'art. 80 della nostra Carta costituzionale – non è mai stata autorizzata dal Parlamento italiano<sup>14</sup>, prevede come finalità la lotta alla criminalità, la gestione delle

---

10. Sull'attività di monitoraggio condotta da ASGI relativamente ai trasferimenti da Ventimiglia si rimanda al documento *Attività di monitoraggio ai confini interni italiani nel periodo giugno 2018 – giugno 2019*, pubblicata al seguente link <https://medea.asgi.it/wp-content/uploads/2020/11/report-attivita%CC%80-di-monitoraggio-2018-2019-def-1.pdf>; per una descrizione sulla situazione a Ventimiglia nel periodo considerato si rimanda ad ASGI, *La difficile strada dell'accoglienza a Ventimiglia*, 29.06.2017, disponibile al link <https://www.asgi.it/notizie/accoglienza-difficile-ventimiglia/> e a Medici Senza Frontiere, *Mal di frontiera*. Un quadro descrittivo del meccanismo dei trasferimenti coatti e delle condizioni dell'hotspot di Taranto è illustrato nel report *Hotspot leaks: dossier sulla frontiera di Taranto*, prodotto dal progetto STAMP – Sostegno ai Transitanti, Accoglienza a Migranti e ai Profughi, reperibile al link <https://www.unponteper.it/wp-content/uploads/2017/07/DOSSIER-stamp.pdf> e nel report di Amnesty International, *Hotspot Italia: come le politiche dell'Unione europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti*, 03.11.2016, reperibile al link <https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5004/2016/it/>.

11. Per una ricostruzione storica dell'evoluzione del meccanismo dei trasferimenti forzati si veda *Mappe del confine: #2 Riviera Trasporti e trasferimenti forzati*, 17.01.2019, disponibile al link <https://parolesulconfine.com/riviera-trasporti-trasferimenti-forzati/>.

12. Per approfondimenti sul contenuto del *Memorandum* e sulle modalità di sottoscrizione si rimanda allo studio condotto dall'Università di Torino disponibile al link <https://www.migrationtreaties.unito.it/sudan/protocollo-dintesa-tra-il-dipartimento-della-pubblica-sicurezza-del-ministero-dellinterno-italiano-e-la-polizia-nazionale-del-ministero-dellinterno-sudanese.html>.

13. Senato della Repubblica, XVII legislatura, n. 169, risposte scritte ad interrogazione pervenute dal 25 al 31 maggio 2017, risposta ad interrogazione parlamentare rivolta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, p. 6517 ss., <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330720.pdf>. In merito al quadro più ampio del ricorso a intese bilaterali di riammissione con Paesi terzi, si veda Jean-Pierre Cassarino, *Inventory of the bilateral agreements linked to readmission*, disponibile in inglese al link <https://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/>. F. Casolari, *L'interazione tra accordi internazionali dell'Unione europea ed accordi conclusi tra gli Stati terzi per il contrasto dell'immigrazione irregolare*, in questa *Rivista*, n. 1/2018. Quanto alle modalità di accesso agli accordi bilaterali di rimpatrio, ASGI, *#4 React, Diritti in pratica – Accesso al contenuto degli accordi bilaterali di riammissione e rimpatrio*, 10 novembre 2022, disponibile al link <https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/4-react-diritti-in-pratica-accesso-agli-accordi-bilaterali/>. Relativamente all'efficacia degli accordi bilaterali di riammissione e rimpatrio, si veda Corte dei conti europea, relazione speciale 17/2021, *La cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati*, disponibile al link <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/readmission-cooperation-17-2021/it/>.

14. ASGI, *Memorandum d'Intesa Italia-Sudan: un'analisi giuridica*, 30 ottobre 2017, disponibile al link <https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/memorandum-sudan-italia-analisi-giuridica/>. Sul *Memorandum* si veda altresì, S.

frontiere e dei flussi migratori e la «realizzazione di forme di collaborazione operativa nel settore dell'identificazione e del rimpatrio di migranti irregolari rintracciati sul territorio nazionale non richiedenti protezione internazionale»<sup>15</sup>. Un atto siglato in segreto – in assenza di qualsiasi valutazione circa la gravissima situazione politica e le sistematiche violazioni dei diritti umani che caratterizzavano il Sudan (anche) in quel periodo – e che venne reso noto solo in seguito all'esecuzione dei primi rimpatri avvenuti il 24 agosto 2016 ai danni di un gruppo di cittadini sudanesi rintracciati a Ventimiglia<sup>16</sup>.

## **2. Le vicende all'esame della Corte nel procedimento *A.E. e altri c. Italia* e nel procedimento *W.A. e altri c. Italia***

I cittadini sudanesi che hanno promosso i ricorsi davanti alla Corte EDU sono tutti vittime, loro malgrado, delle misure di contrasto prima delineate. Si tratta infatti nel complesso di nove cittadini di nazionalità sudanese – i sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A. nel procedimento *A.E. e altri c. Italia* e i sig.ri W.A., A.A.A., M.A.A., N.B.M. e A.H.S.A. nel procedimento *W.A. e altri c. Italia* – sbarcati sulle coste siciliane nel corso dei mesi di luglio ed agosto del 2016, sottoposti a procedura di identificazione ma non registrati come richiedenti protezione internazionale. Attraverso percorsi differenti i ricorrenti si diressero tutti a Ventimiglia, alcuni accolti presso il Centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa Campo Roja altri invece presenti sul territorio in attesa di varcare il confine francese.

Successivamente, tra il 17 e il 23 agosto, i sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A. vennero trasferiti prima da Ventimiglia a Taranto e poi ricondotti a Ventimiglia; il 24 agosto tutti i ricorrenti, assieme ad altri connazionali, vennero trasferiti a Torino al fine di procedere al loro rimpatrio in Sudan.

L'assenza di un numero sufficiente di posti sul volo in partenza per il Sudan e la valutazione di incompatibilità tra il loro stato di agitazione e le norme di sicurezza aerea hanno rappresentato per alcuni ricorrenti il bivio tra la permanenza in Italia e il ritorno nel Paese d'origine.

Data la complessità della vicenda, risulta più agevole scomporre la descrizione dei fatti, offrendo un approfondimento di quelli più rilevanti ai fini del presente commento.

### *2.1. Il trasferimento da Ventimiglia a Taranto e da Taranto a Ventimiglia dei sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A.*

I sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A. vennero intercettati a Ventimiglia, tra il 17 e il 19 agosto, dalle autorità di polizia e, nonostante la precedente identificazione – nonché, per alcuni di loro, la

---

Tonolo, G.Pascale, *Testing the Memorandum of Understanding between Italy and Sudan against Anti-trafficking Treaties: issues of incompatibility in light of the Vienna Convention on the Law of treaties*, in *The Vienna Convention on the Law of Treaties - The Role of the Treaty on Treaties in Contemporary International Law*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, pp. 287-311.

15. Senato della Repubblica, XVII legislatura, n. 169, risposte scritte ad interrogazione pervenute dal 25 al 31 maggio 2017, risposta ad interrogazione parlamentare rivolta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, p. 6517 ss., <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330720.pdf>.

16. Per una ricostruzione delle modalità di esecuzione dei rimpatri si veda anche l'interrogazione parlamentare presentata il 15 settembre 2016 dall'On. A. Manconi e la relativa risposta del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini disponibili su Senato della Repubblica, XVII legislatura, n. 169, risposte scritte ad interrogazione pervenute dal 25 al 31 maggio 2017, risposta ad interrogazione parlamentare rivolta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, p. 6570 ss., <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/330720.pdf>.

registrazione presso il Centro di accoglienza – vennero caricati a forza su un furgone, trasferiti presso una centrale di polizia e, senza ricevere alcun tipo di informativa o avere accesso ad interpretariato, venne loro sequestrato il cellulare, vennero perquisiti, privati di cinture e lacci delle scarpe e obbligati a denudarsi per diversi minuti. Le operazioni descritte avvennero alla presenza di molti altri migranti, soprattutto di nazionalità sudanese. Ai ricorrenti non venne data alcuna indicazione del motivo per il quale le forze dell'ordine li stessero sottoponendo a queste procedure e i ricorrenti non opposero resistenza alcuna perché spaventati dalle reazioni violente che il personale di polizia aveva agito nei confronti di altri soggetti fermati. Presso gli uffici di polizia i ricorrenti vennero nuovamente fotosegnalati. Dopo aver trascorso una o più notti presso il luogo di trattenimento, il 19 agosto, senza che nessuna informativa venisse disposta nei loro confronti e ignari di quanto sarebbe loro successo, i ricorrenti insieme ad altri cittadini stranieri vennero forzati a salire su un autobus, scortati dalla polizia e costretti a rimanere seduti per l'intera durata di un viaggio di circa venti ore che li avrebbe condotti a Taranto. Per la durata dell'intero viaggio venne loro somministrato un solo panino mentre l'acqua, nonostante le elevate temperature, era accessibile solo a discrezione delle forze di polizia. L'autobus effettuò soste prestabilite ogni quattro ore circa durante le quali le persone potevano accedere ai servizi pubblici solo scortate da poliziotti, con l'obbligo di tenere la porta del bagno aperta mentre espletavano i propri bisogni corporali, alla presenza di agenti di polizia e gente comune che accedeva ai bagni delle aree di servizio.

Giunti a Taranto nella giornata del 20 agosto, i ricorrenti vennero condotti in uno spazio antistante la struttura dove furono accomodati in tende esposte al sole, senza libertà di uscita dall'hotspot e con la sola possibilità di accedere ai servizi scortati da quattro agenti di polizia che li obbligavano a tenere la porta aperta. Non venne loro garantita la possibilità di usufruire della doccia. Anche in questo frangente, in sostanziale continuità con quanto avvenuto nei giorni precedenti, non venne loro fornita alcuna informativa relativamente a quanto stesse accadendo. I ricorrenti furono nuovamente fotosegnalati (nonostante il precedente fotosegnalamento risalisse a poche ore prima) e, anche in questo caso, non opposero resistenza per il timore di subire violenze fisiche. Il 22 agosto furono invitati a firmare dei documenti (l'ordine di espulsione disposto dal prefetto di Taranto) senza avere accesso ad una traduzione e nel corso della stessa giornata parteciparono, a loro insaputa, all'udienza di convalida dell'ordine di espulsione, alla presenza di un mediatore arabo che parlava un dialetto per loro incomprensibile. All'interno dell'ordine di espulsione veniva indicato che i ricorrenti non avevano inteso avanzare richiesta di protezione internazionale nonostante verbalmente avessero più volte manifestato il timore relativo ad un eventuale rientro nel Paese di origine.

Nella prima mattina del 23 agosto, i ricorrenti vennero nuovamente forzati a salire a bordo di un autobus e tradotti, con modalità assolutamente analoghe a quelle del viaggio precedente, presso gli uffici di Polizia di Ventimiglia dove, a loro insaputa, furono messi in contatto diretto con un rappresentante consolare del Paese di origine per l'identificazione e l'espletamento delle procedure di rimpatrio.

*2.2. Il trasferimento di tutti i ricorrenti a Torino, il rimpatrio in Sudan dei sig.ri W.A., A.A.A., M.A.A., N.B.M. e A.H.S.A. e il tentativo di rimpatrio del sig. T.B.*

Il 24 agosto tutti i ricorrenti furono portati all'aeroporto di Torino Caselle, ammanettati e sottoposti ad operazioni di imbarco coatto a bordo di un volo charter della compagnia

Egypt Air; nel corso dello svolgimento di tali operazioni, le autorità di polizia informarono i sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A ed un quinto cittadino sudanese che, in ragione dell'assenza di posti disponibili, sarebbero stati imbarcati su un volo nei giorni successivi.

I sig.ri W.A., A.A.A., M.A.A., N.B.M. e A.H.S.A., unitamente ad altri connazionali, furono invece rimpatriati a Khartoum.

Nell'impossibilità di procedere al rimpatrio, i sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A., unitamente ad un altro connazionale, furono trasferiti presso il CIE di Torino. Nel corso dell'udienza per la convalida del trattenimento, tutti i ricorrenti espressero nuovamente il loro timore in caso di rientro nel Paese d'origine e la volontà di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento venne comunque convalidato dal Giudice di pace di Torino senza registrazione immediata della domanda di asilo.

In data 1° settembre, il sig. T. B. ed un altro cittadino sudanese vennero nuovamente condotti presso l'aeroporto di Torino e imbarcati con la forza a bordo di un aereo, percossi e legati a mezzo di fascette. In ragione del loro stato di agitazione, ritenuto incompatibile con le regole di sicurezza aerea, i due cittadini sudanesi vennero fatti scendere dall'aereo e ricondotti presso il CIE di Torino.

Solo nei giorni successivi, ai sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A. fu consentito di formalizzare la domanda di protezione internazionale e tra il 6 e il 27 settembre gli stessi furono ascoltati dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ottenendo il riconoscimento della protezione internazionale.

### **3. Le violazioni invocate nel caso *A.E. e altri c. Italia* e la decisione della Corte**

I ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 3, 5, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti umani.

La violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) è stata invocata in merito a tutte le vicende occorse dal momento del rintraccio in Ventimiglia fino al trattenimento presso il CIE di Torino: le modalità di identificazione e di perquisizione, compreso l'obbligo di denudarsi per alcuni minuti; le condizioni di detenzione non rispondenti agli standard minimi, in spazi insufficienti non solo nell'hotspot di Taranto ma in tutti i vari luoghi attraversati; il trasferimento a mezzo pullman per un lungo tratto reiterato per due volte; la costrizione a servirsi dei servizi igienici solo in seguito a richieste insistenti e con le porte aperte ed accompagnato dagli agenti; il cibo insufficiente; il totale isolamento dall'esterno e il sequestro del telefono; l'angoscia provocata dal tentativo di rimpatrio in un Paese in cui sarebbero stati sottoposti a persecuzioni; in relazione al sig. T.B. una contestazione specifica riguarda il trattamento e le percosse durante il tentativo di rimpatrio.

Per ciò che concerne l'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) la sua violazione è stata contestata in quanto la detenzione dei ricorrenti è avvenuta in luoghi non previsti dalla legge, senza che l'autorità amministrativa provvedesse, almeno per i primi giorni, alla notifica di alcun provvedimento e senza che venisse attivata, entro 48 ore dall'inizio della privazione della libertà personale, la procedura di richiesta di convalida del trattenimento all'autorità giudiziaria. Sono state altresì contestate sotto il profilo della legittimità le modalità di trasporto dei cittadini stranieri, da Ventimiglia a Taranto, da Taranto a Ventimiglia e poi a Torino, nonché l'assenza di adeguata informativa in ordine alle ragioni della detenzione, di assistenza in una lingua effettivamente comprensibile e di contatti con un legale di fiducia.

I ricorrenti hanno lamentato altresì una violazione dell'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare) per essere stati sottratti dal proprio domicilio temporaneo, privati della possibilità di comunicare con l'esterno e costretti a permanere in spazi privi di riservatezza, sottoposti a costante ed invasivo controllo.

Da ultimo, relativamente all'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo), i ricorrenti hanno rilevato l'impossibilità di adire un giudice italiano come conseguenza dalle stesse condotte tenute dalle forze di polizia nei loro confronti. Altresì è stato denunciato come la prima fase della detenzione sia stata posta in essere in via di mero fatto, sulla base di una prassi di polizia, in assenza di qualsiasi base legale del trattenimento e senza la consegna di alcun provvedimento con ciò precludendo ai ricorrenti la possibilità di contestare la legittimità della detenzione, attraverso l'impugnazione di un atto formale ed individuabile innanzi all'Autorità Giudiziaria.

La Corte di Strasburgo, all'unanimità, riconosce la sussistenza di varie violazioni e ne dichiara inammissibili altre, distinguendo in parte la posizione dei ricorrenti.

In particolare, la Corte riconosce la sussistenza della violazione dell'articolo 3 della Convenzione in relazione alle condizioni materiali durante l'arresto e il trasferimento di tutti i ricorrenti e in relazione ai maltrattamenti subiti dal secondo ricorrente, il sig. T.B., durante il tentativo di rimpatrio.

Per quanto riguarda le accuse dei ricorrenti di essere stati sottoposti a maltrattamenti durante la detenzione presso l'hotspot di Taranto, la Corte ritiene che gli stessi non abbiano fornito prove sufficienti a sostegno della loro denuncia; per tale ragione la Corte dichiara tali doglianze irricevibili.

Altresì la Corte respinge la parte del ricorso relativa al rischio lamentato dai ricorrenti di essere esposti a un rischio reale di trattamenti inumani in caso di esecuzione del rimpatrio in Sudan, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale in favore degli stessi e della conseguente esclusione della sussistenza di tale rischio.

Con riferimento all'arresto e alla detenzione, la Corte conclude che vi sia stata una violazione dell'articolo 5, § § 1, 2 e 4, della Convenzione sempre solo nei confronti dei sig.ri T.B., A.D. e O.A. mentre dichiara inammissibili le doglianze del primo ricorrente, il sig. A.E., in quanto allo stesso già in data 1 agosto 2016 era stato notificato un provvedimento di espulsione divenuto definitivo.

La Corte ha ritenuto infine che non fosse necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle denunce ai sensi dell'articolo 5 § 3 e degli articoli 8 e 13 della Convenzione.

### *3.1. I trattamenti inumani e degradanti durante l'arresto, le procedure di trasferimento e la detenzione*

Nonostante le modalità di contrasto alla mobilità delle persone in movimento siano parzialmente mutate dal 2016 ad oggi, la pronuncia resa nel caso *A E. e altri c. Italia* è di rilevante interesse perché permette di riflettere su diverse violazioni afferenti al divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) particolarmente diffuse nelle dinamiche di respingimento e allontanamento dei cittadini stranieri<sup>17</sup>.

---

17. Si rimanda anche a R. Cherchi, *op. cit.*, p. 11 e ss.



Sono infatti numerose le testimonianze e i rapporti che evidenziano come pratiche quali il sequestro e/o la distruzione di effetti personali<sup>18</sup>, l'obbligo di denudarsi nel corso delle operazioni di trasferimento coatto continuo ad essere diffuse e a rappresentare alcune delle modalità di gestione delle persone straniere poste sotto il controllo della autorità di pubblica sicurezza<sup>19</sup>. Secondo le testimonianze raccolte dal Border Violence Monitoring Network (BVMN), «(...) nel corso del 2020, fino al 45% delle testimonianze raccolte da BVMN in Croazia hanno riferito di violenze subite, tra le quali l'obbligo di denudarsi, spesso seguito dall'incendio degli indumenti o dalla costrizione di immergersi in gruppo semi-nudi nei fiumi<sup>20</sup>». Pratiche simili sono state denunciate anche nel corso dei respingimenti effettuati dalle autorità greche<sup>21</sup>, così come in casi di respingimento dall'Ungheria verso la Serbia<sup>22</sup>.

Un'analisi dei principi enunciati dalla Corte può pertanto fornire interessanti elementi di ragionamento circa prassi illegittime adottate dalla pubblica autorità anche nel contesto attuale.

Per quanto concerne le modalità con le quali il fermo di polizia ai danni dei ricorrenti è stato operato, la Corte riconosce la violazione dell'art. 3 CEDU partendo dal presupposto essenziale secondo il quale «(...) qualora una persona sia privata della propria libertà personale o debba, in generale, confrontarsi con le autorità di polizia, qualsiasi ricorso alla forza fisica che non sia stato reso strettamente necessario dal comportamento della persona diminuisce la dignità umana e costituisce in linea di principio una violazione del diritto sancito dall'articolo 3 della Convenzione»<sup>23</sup>. L'esame della situazione di fatto che coinvolge i quattro ricorrenti deve dunque essere valutata partendo da questo principio.

La Corte analizza in maniera cumulativa le diverse condotte delle autorità di pubblica sicurezza che hanno caratterizzato la fase di fermo, le condizioni materiali di trattenimento e i trasferimenti coatti<sup>24</sup>. In particolare la Corte inizia la disamina delle condotte illecite partendo dall'ordine di denudarsi, evidenziando che «(...) la procedura di svestizione forzata da parte della polizia può essere una misura così invasiva e potenzialmente silente che non

---

18. The Protecting Rights at Borders (PRAB) initiative, *Destruction of property or evidence of people's presence on EU Member States' territory: a tactic that might erase some traces but fails to eradicate the marks on pushback victims*, policy note, dicembre 2021, disponibile in inglese al link <https://pro.drc.ngo/media/he1lnzke/destruction-of-property-or-evidence--policy.pdf>.

19. Tarsis Brito, *(Dis)possessive Borders, (Dis)possessed Bodies: Race and Property at the Postcolonial European Borders*, disponibile in inglese in *International Political Sociology*, Volume 17, 2 giugno 2023 al link <https://academic.oup.com/ips/article/17/2/olad009/7179490>.

20. Border Violence Monitoring Network, *Illegal push-backs and border violence reports - September 2021, Balkan Region*, p. 4, disponibile in inglese al link <https://borderviolence.eu/app/uploads/BVMN-Monthly-Report-September-2021.pdf>.

21. Border Violence Monitoring Network, *Input for the Subcommittee on Prevention of Torture Draft General Comment on Article 4 of the Optional Protocol to the Convention Against Torture*, 13 aprile 2023, disponibile in inglese al link <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/spt-opcat/cfis/gc1-art4/submission-spt-gc-article4-BVMN.pdf>.

22. Nikola Kovacevic, *Country Report - Access to the territory and push-backs*, in Aida - Asylum information database, ECRE - European Council on Refugees and Exiles, disponibile in inglese al link <https://asylumineurope.org/reports/country/serbia/asylum-procedure/access-procedure-and-registration/access-territory-and-push-backs/>. Si veda inoltre, Protecting Rights at Borders (PRAB) initiative is formed by protection and legal aid organisations focusing on human rights compliance at the EU's external and internal borders. See <https://pro.drc.ngo/what-we-do/core-sectors/protection/pushback-protecting-rights-at-borders/>.

23. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit § 81.

24. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, § 82-90.

dovrebbe essere applicata senza una ragione impellente»<sup>25</sup>. Considerata la mancanza di una giustificazione effettiva, il giudice rileva la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

L'affermazione di tale principio con riferimento specifico all'ambito del contenimento dei flussi migratori è di importanza fondamentale attesa la frequenza con cui le persone migranti sono costrette a subire modalità di controllo e perquisizione particolarmente invasive e considerato che non sempre le Corti nazionali riservano un'attenzione specifica a questo tipo di violazioni.

A conferma di ciò, appare utile richiamare la decisione del Tribunale di Roma del 7 luglio 2023<sup>26</sup> relativa alla riammissione informale di un minore straniero di nazionalità afghana, giunto presso il porto di Brindisi da Igoumenitsa, il quale era stato obbligato a svestirsi e ristretto nel vano del traghetto senza che venissero lui restituiti gli indumenti per l'intera durata del viaggio. Benché tale situazione fosse stata documentata da alcuni video e nonostante la decisione sia di segno positivo in ordine all'illegittimità della procedura di riammissione informale, l'analisi dei profili di violazione relativa alle condizioni in cui il giovanissimo ricorrente è stato costretto a fare rientro in Grecia – privo di indumenti ad eccezione di quelli intimi – è quasi del tutto assente.

Un'eccezione positiva è rappresentata dalla decisione resa il 1° luglio 2021<sup>27</sup> dalla Corte amministrativa regionale della Stiria relativa ad un caso di respingimento avvenuto al confine austro-sloveno. Il Tribunale amministrativo, nel pronunciarsi sulle violazioni degli artt. 3 ed 8 della CEDU lamentate dal ricorrente per le modalità di svestizione e di perquisizione anale che ne era seguita, ha evidenziato che, sebbene il diritto nazionale prevedesse la possibilità di esercitare perquisizioni corporali, l'assoluta disponibilità del ricorrente a collaborare e il fatto che non vi fosse alcun indicatore relativo all'eventualità che il cittadino straniero avesse provato a nascondere alcun oggetto pericoloso, portassero ad escludere la sussistenza degli elementi necessari per ritenere proporzionata la degradante e violenta condotta operata dalle forze dell'ordine.

Conclusa l'analisi relativa all'illegittimità delle modalità di perquisizione, la Corte procede nell'analisi complessiva della violazione dell'articolo 3 CEDU, soffermandosi sulle difficili condizioni a cui furono sottoposti i ricorrenti in relazione ai trasferimenti da Ventimiglia a Taranto e nuovamente a Ventimiglia. La Corte evidenzia come, dal racconto dei ricorrenti, emergesse «(...) il costante controllo esercitato dalla polizia e il clima di violenza e minaccia che deve essere stato anche una fonte di stress emotivo»<sup>28</sup> e «(...) che il cibo ed, in particolare, l'acqua fornita non fossero sufficienti al proprio bisogno, considerata la lunghezza del viaggio e la calda stagione nella quale il trasferimento ha avuto luogo»<sup>29</sup>. La Corte evidenzia che tali condizioni, «(...) non valutate individualmente ma esaminate nel contesto generale degli eventi<sup>30</sup>», siano state evidentemente foriere di un forte disagio

---

25. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, § 83. La Corte aveva già espresso tali principi *mutatis mutandis*, nelle sentenze *Wieser v. Austria*, no. 2293/03, § 40, 22 Febbraio 2007, ed *El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia* [GC], no. 39630/09, § 208, del 2012.

26. La decisione del Tribunale di Roma del 7 luglio 2023, unitamente ad un breve commento, è disponibile sul sito ASGI al link <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-di-roma-consentito-ingresso-minore-illegalmente-riammesso-in-grecia/>.

27. Sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Stiria del 1° luglio 2021, traduzione in inglese reperibile al link [http://asyl.at/files/514/translation\\_court\\_finding\\_pushback\\_austria\\_bosnia\\_2021.pdf](http://asyl.at/files/514/translation_court_finding_pushback_austria_bosnia_2021.pdf).

28. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit, § 86.

29. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit, § 87.

30. *Ibidem*.

emotivo e psicologico. A tutto questo vanno aggiunte alcune caratteristiche del trasferimento (quali la lunghezza, le alte temperature, la carenza di informazioni circa i motivi del trasferimento e la vicinanza temporale tra i due viaggi) che, anche in considerazione del costante controllo esercitato dalle autorità di polizia (si pensi alle modalità di fruizione dei servizi igienici), hanno indotto nei ricorrenti un forte disagio emotivo e un senso di umiliazione tali da raggiungere una portata idonea a qualificare la condotta come lesiva del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Sul punto la sentenza, sebbene apprezzabile per la sua innovatività, rimane comunque deficitaria in una duplice prospettiva: innanzitutto la Corte non si spinge a qualificare le singole condotte come “autonomamente” idonee a qualificare una violazione dell’art. 3 CEDU (l’analisi viene condotta con uno sguardo alla cumolazione delle pratiche lesive) e soprattutto, nonostante le esplicite doglianze prodotte in sede di ricorso circa la “irragionevolezza” della prassi dei trasferimenti, non pare accogliere *in toto* questa tesi, nonostante richiami una serie di elementi che in qualche modo sottendono una critica al sistema generale di gestione dei trasferimenti (*in primis*, la vicinanza temporale degli spostamenti). Alcune delle valutazioni espresse dalla Corte in merito al forte disagio emotivo e psicologico vissuto dai migranti appaiono comunque potenzialmente molto interessanti nel quadro complessivo di gestione delle persone straniere non solo, come già evidenziato, nell’ambito delle procedure di respingimento e di rimpatrio ma anche, nonostante alcune differenze, in quello della gestione degli sbarchi operati dalle ONG coinvolte in operazioni di soccorso e salvataggio. Ci si riferisce in particolare alla prassi dell’individuazione di porti di sbarco sempre più distanti dai luoghi di salvataggio, andata consolidandosi in seguito all’adozione del d.l. 2 gennaio 2023 con il quale l’esecutivo ha imposto alle navi soccorritrici della società civile una disciplina giuridicamente contraddittoria e confusa relativamente alle modalità di esecuzione dei salvataggi e agli obblighi da adempiere per poter accedere al territorio nazionale<sup>31</sup>.

Facendo leva anche sulla modifica del sistema sanzionatorio, le amministrazioni competenti hanno iniziato ad indicare come *place of safety* ai fini dello sbarco, porti lontani dai luoghi di salvataggio (a titolo di esempio, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Ancona), costringendo le persone salvate, già duramente provate dalla traumatica esperienza di situazioni di *distress* o naufragi, a lunghi tragitti<sup>32</sup>. In più occasioni, inoltre, l’individuazione del porto sicuro non è stata valutata neppure sulla base dei luoghi di successiva collocazione delle persone straniere salvate meritevoli di accoglienza: si sono pertanto verificate situazioni nelle quali, al già gravoso lungo viaggio finalizzato al raggiungimento dei porti di sbarco, si siano aggiunti ulteriori e ravvicinati spostamenti in autobus<sup>33</sup>.

---

31. ASGI, *Il decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 15 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori)*. Una prima lettura dell’ASGI, 4 marzo 2023, disponibile al link [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/03/Commento-d.l.-1.2023\\_def\\_6marzo.docx.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/03/Commento-d.l.-1.2023_def_6marzo.docx.pdf).

32. I. Papanicolopulu, *Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative*, in questa *Rivista*, n. 3.2017, in particolare pp. 17-19.

33. A titolo esemplificativo, pare interessante riportare il caso dello sbarco della Geo Barents di Medici senza Frontiere a La Spezia il 29 gennaio 2023. La nave trasportava 237 persone straniere, delle quali 74 minori stranieri non accompagnati. Solo 23 di questi hanno effettivamente trovato accoglienza presso strutture ubicate nei pressi del capoluogo ligure. I rimanenti sono stati trasferiti nelle Province di Alessandria, Livorno e Foggia. Per maggiori informazioni, *La Nazione, Geo Barents alla Spezia, concluso lo sbarco dei migranti. Nave a rischio sequestro*, 29 gennaio 2023, disponibile al link <https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/geo-barents-d57bc78e>. Per una riflessione sulla compatibilità dell’assegnazione di porti sicuri lontani, E. Camilli, *Migranti, la prassi di assegnare porti lontani alle ong è legittima?*, in

In tal senso dunque, è possibile affermare che molti degli elementi di stress fisico e psicologico che portano la Corte, nella sentenza in esame, ad affermare la violazione dell'art. 3 risultano presenti, altrettanto congiuntamente, anche nel caso dei migranti costretti a restare a bordo delle navi che per giorni navigano verso porti lontani, spesso costretti poi ad ulteriori trasferimenti verso altre località, sotto il controllo costante delle autorità e, in molti casi, senza adeguata informativa.

La Corte conclude la sua valutazione circa la violazione dell'art. 3 CEDU soffermandosi sulle violenze subite dal ricorrente T.B. nel corso della tentata riammissione in Sudan avvenuta il 1° settembre 2016. Nell'esercizio di questa analisi, il giudice trae spunto dalle dichiarazioni prodotte dal ricorrente in sede di audizione della domanda di protezione internazionale, incrociandole con le dichiarazioni rese in quella stessa sede dagli altri ricorrenti i quali, autonomamente, riferirono le violenze operate dalla polizia nei confronti del signor T.B. Particolarmente interessante appare inoltre la violazione dell'obbligo positivo di indagine in capo allo Stato a seguito della individuazione di tre potenziali agenti coinvolti nelle violenze perpetrate, nonostante la prospettazione *prima facie* di condotte penalmente perseguibili<sup>34</sup>. Sul punto la Corte ribadisce la sostanziale inversione dell'onere della prova qualora potenziali violazioni dell'art. 2 e 3 della CEDU avvengano al cospetto delle autorità che sono pertanto tenute a fornire spiegazioni soddisfacenti e convincenti<sup>35</sup>. Alla luce della carenza di osservazioni sul punto da parte del governo italiano, il giudice conclude per la violazione dell'art. 3 CEDU.

### 3.2. La privazione della libertà personale a partire dall'arresto a Ventimiglia

Nei vari periodi di detenzione, come già evidenziato, i ricorrenti sono stati privati della libertà personale e sottoposti a un controllo continuo da parte del personale di polizia.

Ricostruendo il quadro normativo nazionale e richiamando la precedente giurisprudenza della Corte EDU, i ricorrenti hanno pertanto lamentato la violazione dell'art. 5 CEDU<sup>36</sup>.

In particolare, per ciò che concerne il fermo a Ventimiglia e il trasferimento presso l'hotspot di Taranto, i ricorrenti hanno affermato di essere stati privati della libertà personale *sine titulo*, non essendo intervenuto, se non dopo l'arrivo presso l'hotspot di Taranto, alcun provvedimento di espulsione; dal momento del fermo all'arrivo presso l'hotspot, ovvero per un periodo di circa due giorni, non vi era quindi alcun provvedimento che consentisse alle autorità italiane di trasferire i ricorrenti da Ventimiglia a Taranto e di detenere gli stessi presso l'hotspot. I ricorrenti hanno lamentato sia l'assenza di qualsiasi base normativa sia l'utilizzo, ai fini della detenzione, di spazi non idonei quali la stazione di polizia di Ventimiglia, i pullman usati per il trasferimento e lo stesso hotspot di Taranto.

Come osservato nel corso del procedimento, l'art. 14 del d.lgs. 286/98 consentiva infatti, al momento dei fatti, unicamente il trattenimento presso un Centro di identificazione ed

---

Redattore Sociale dell'11 gennaio 2023, disponibile al link <https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/migranti-la-prassi-di-assegnare-porti-lontani-alle-ong-e-legittima>.

34. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, § 92. In merito agli obblighi di indagine la decisione rimanda alla sentenza *Muradova v. Azerbaijan*, no. 22684/05, §§ 107-08, 2 aprile 2009.

35. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, § 93. Sul tema dell'inversione dell'onere probatorio nei casi di potenziali violazioni degli artt. 2 e 3 della CEDU, la decisione rimanda al precedente *El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava della Macedonia*, n. 39630/09 § 152, and *Salman v. Turkey* [GC], no. 21986/93, § 100, ECHR 2000.

36. R. Cherchi, *op. cit.*, p. 7 e ss.

espulsione – e non presso un hotspot – ed in ogni caso solo dopo l’adozione di un decreto di espulsione del prefetto accompagnato da un decreto di trattenimento del questore.

Neppure poteva essere invocato, ai fini della legittimazione della limitazione libertà personale, l’art. 11 del d.l. 59/78, convertito in legge dalla l. 191/78<sup>37</sup>, in base al quale la polizia può accompagnare nei propri uffici chi rifiuti di fornire le proprie generalità, o quando vi siano sufficienti indizi per ritenere le falsità delle dichiarazioni o dei documenti, e che possa trattenerlo nei propri uffici «per il tempo strettamente necessario al solo fine dell’identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore». I ricorrenti infatti hanno fin da subito fornito le proprie generalità e sono stati sottoposti a rilevazioni dattiloscopiche solo dopo aver trascorso la notte nella cella del posto di polizia; inoltre, pur terminata la fase dell’identificazione lo stato di detenzione è proseguito e gli stessi sono stati trasferiti fino a Taranto. A ciò si aggiunga che agli stessi non è mai stato consegnato alcun verbale di fermo per identificazione e che nessuna notizia circa il loro fermo è stata data al pubblico ministero nonostante l’espressa previsione del comma 3 del già richiamato art. 11 d.l. 59/78<sup>38</sup>.

Riguardo a tali doglianze, come precedentemente evidenziato infatti, la Corte, respingendo l’obiezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ha concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 5 §§ 1, 2 e 4 della Convenzione nei confronti del secondo, terzo e del quarto ricorrente<sup>39</sup>.

Richiamando le pronunce rese nel caso *Khalifa e altri c. Italia*<sup>40</sup> e nel caso *J.A. e altri c. Italia*<sup>41</sup>, quest’ultima riguardante la restrizione della libertà che comporta il soggiorno dei migranti negli hotspot, la Corte riconduce la privazione di libertà subita dai ricorrenti all’ambito di applicazione della lettera f) dell’art. 5, § 1 CEDU, ovvero al controllo dell’ingresso degli stranieri sul territorio nazionale; tenendo conto della ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti, in particolare della mancata consegna di documenti relativi ai motivi della loro detenzione, la Corte ritiene quindi violata la disposizione di cui all’art. 5, § 1 CEDU<sup>42</sup>.

La Corte, inoltre, valorizzando la relazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà del 2016<sup>43</sup>, osserva che le autorità non avrebbero comunque potuto informare i ricorrenti dei motivi giuridici della loro privazione della libertà personale né consentire loro di impugnare i motivi della loro detenzione dinanzi a un Tribunale<sup>44</sup>.

Quanto stabilito dalla Corte, oltre a risultare rilevante per il consolidamento dell’orientamento della Corte EDU in ordine ai trattenimenti finalizzati alle procedure di rimpatrio o di screening<sup>45</sup>, appare di interesse per i profili relativi alla limitazione della libertà personale durante il periodo del trasferimento da Ventimiglia a Taranto, risultando una delle prime pronunce in tal senso. Ed infatti, sebbene analoghe violazioni fossero state

37. Decreto-legge, 21 marzo 1978, n. 59, *Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito con modificazioni dalla l. 18 maggio 1978, n. 191*.

38. Il comma 3 dell’art. 11 dispone «Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata».

39. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit., § 109.

40. Corte EDU, sent. 15.11.2006, *Khlaifia e Others c. Italia*, ric. n. 16483/12.

41. Corte EDU, sent. 30.03.2023, *J. A. e altri c. Italia*, ric. n. 21329/18.

42. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit., § § 103 - 106.

43. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit., § 107.

44. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit., § 108.

45. R. Cherchi, *op. cit.*, p. 3 e ss.

poste all'attenzione della Corte anche in altro ricorso<sup>46</sup>, riguardante un cittadino tunisino che, anche se in un quadro giuridico mutato<sup>47</sup>, era stato trasferito da Ventimiglia a Taranto prima che la procedura di rimpatrio verso la Tunisia avesse luogo, la valutazione di improcedibilità della Corte<sup>48</sup> aveva in tal caso impedito una pronuncia nel merito<sup>49</sup>.

#### 4. Assolvimento dell'onere probatorio e poteri istruttori della Corte: alcune considerazioni conclusive

Come affermato da altro autore in un commento pubblicato in questa *Rivista* relativo alla decisione della Corte EDU nel caso *M.H. e altri c. Croazia*<sup>50</sup> «(...) il tema dell'onere della prova pone in rilievo tutte le difficoltà che le vittime di *pushback* incontrano nella ricostruzione fattuale dell'accaduto ai fini della contestazione della condotta statale in sede giurisdizionale. Il *pushback*, infatti, rappresenta per eccellenza una pratica informale e non trasparente, effettuata al di fuori di un contesto normativo-procedurale, con lo specifico intento di non lasciare traccia. Ecco perché, nella stessa ottica, le autorità di frontiera ostacolano i migranti nel produrre evidenze materiali, specialmente sotto forma di foto e video (...). Analogamente, spesso viene impedito il contatto tra migranti e giornalisti o membri di ONG, i quali potrebbero produrre materiali probatori di rilievo, quali interviste o video»<sup>51</sup>.

Le attività di monitoraggio condotte in questi anni alle frontiere interne ed esterne da parte di diversi attori della società civile hanno effettivamente permesso di ricostruire e denunciare in modo sempre più puntuale e dettagliato le prassi illegittime poste in essere

46. Corte EDU, *H.A. v. Italia*, 9 marzo 2023, ric. n. 26049/18.

47. Solo a febbraio del 2017, il Governo italiano provò ad offrire una base normativa tanto agli hotspot quanto alle operazioni di trasferimento attraverso l'introduzione dell'art. 10-ter d.lgs. 286/98 prevedendo in particolare, al comma 1, la possibilità di condurre lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare proprio presso gli hotspot. C. Leone, *La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/98: un'occasione mancata*, in questa *Rivista*, n. 2/2017, <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-2/73-la-disciplina-degli-hotspot-nel-nuovo-art-10-ter-del-d-lgs-286-98-un-occasione-mancata/file>.

48. Corte EDU, *H.A. v. Italia*, 9 marzo 2023, cit, § 16.

49. Nel procedimento *H. A. v. Italia*, il ricorrente aveva evidenziato violazioni analoghe a quelle poste nel caso *A.E. c. Italia*, lamentando in particolare la mancanza di una base giuridica della privazione della libertà durante il trasferimento da Ventimiglia a Taranto e la continuazione della privazione di libertà esercitata tramite il controllo delle autorità di polizia presenti a bordo dell'autobus e delle auto di scorta durante tutto il tragitto, comprese le soste e l'accesso ai servizi igienici. Per un'analisi dei profili di illegittimità dei trasferimenti da Ventimiglia a Taranto si segnala, in particolare, l'intervento terzo presentato dall'Associazione International University College di Torino nel procedimento *H.A. c. Italia* a seguito del ricorso presentato da un cittadino tunisino che, dopo aver raggiunto le coste italiane a bordo di un'imbarcazione rudimentale, era stato trasferito nell'hotspot di Lampedusa e, dopo circa 24 giorni di permanenza nell'hotspot, aveva cercato di raggiungere la Francia. Fermato alla frontiera dalla polizia francese, il ricorrente era stato consegnato alle autorità italiane e trasferito prima in autobus da Ventimiglia all'hotspot di Taranto e poi presso il Centro per il rimpatrio di Bari. Il 27 novembre 2017, il ricorrente era stato espulso in Tunisia. L'intervento terzo è disponibile su *La Rivista, L'Altro diritto*, 2020, <https://www.pacineditore.it/wp-content/uploads/2021/03/Vol-2020-Adir.pdf>. La decisione della Corte EDU relativa al caso *H.A. c. Italia*, adottata il 9 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso risultando lo stesso presentato oltre i termini.

50. Corte EDU, sent. 18.11.2021, *M.H. e altri c. Croazia*, ric. nn. 15670/18 e 43115/18.

51. F. Gatta, *Il capolinea dello stato di diritto: la Croazia e la rotta balcanica, tra Schengen, l'Unione europea e violazioni sistematiche dei diritti umani alle frontiere*, in questa *Rivista*, n. 2.2022, <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2022-2/972-il-capolinea-dello-stato-di-diritto-la-croazia-e-la-rotta-balcanica-tra-schengen-l-unione-europea-e-violazioni-sistematiche-dei-diritti-umani-alle-frontiere>, p. 361.

dalle autorità statuali per respingere e impedire alle persone in movimento di fare ingresso nel proprio territorio e di portarle all'attenzione delle autorità giudiziarie nazionali e sovranazionali con sempre maggiore frequenza.

Nella decisione resa nel caso *A.E. e altri c. Italia*, la Corte pur avendo ritenuto insufficienti le prove fornite dai ricorrenti in ordine ai maltrattamenti subiti durante la detenzione presso l'hotspot di Taranto, ha accolto le altre doglianze relative alla violazione dell'art. 3 CEDU, anche tenendo conto delle dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, quanto ricostruito durante il colloquio in Commissione, è stato valorizzato ai fini del riconoscimento della sussistenza di trattamenti inumani e degradanti durante il tentativo di rimpatrio subito da uno dei ricorrenti. La Corte sottolinea che «quando è stato interrogato dalle autorità responsabili della sua domanda di protezione internazionale, il secondo ricorrente ha indicato di sapere chi fossero gli autori dei suoi maltrattamenti (...). Tuttavia, sembra che tale informazione non abbia portato ad alcuna indagine successiva da parte delle autorità nazionali (...). Il richiedente ha quindi dimostrato, *prima facie*, che le sue ferite erano state causate dall'uso della forza da parte della polizia»<sup>52</sup> e ricorda che «i procedimenti della Convenzione non si prestano in tutti i casi a una rigida applicazione del principio *affirmanti incumbit probatio*. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione, quando gli eventi in questione sono di esclusiva conoscenza delle autorità, come nel caso di persone sottoposte a custodia, sorgeranno forti presunzioni di fatto per quanto riguarda le lesioni e la morte verificatesi durante la detenzione. In tal caso, l'onere della prova può essere considerato a carico delle autorità che devono fornire una spiegazione soddisfacente e convincente. In assenza di tale spiegazione, la Corte può trarre conclusioni che possono essere sfavorevoli al Governo (cfr. *El-Masri*, sopra citato, § 152, e *Salman c. Turchia* [GC], n. 21986/93, § 100, CEDU 2000-VII)»<sup>53</sup>.

L'essere "in frontiera" e recarsi in alcuni casi direttamente nei luoghi dove le persone migranti sono state respinte o riammesse, al fine di raccogliere procure, prove e testimonianze, non permette tuttavia di superare sempre le contestazioni riguardo alle violazioni subite o all'identità dei ricorrenti.

Paradigmatico in questo senso appare essere l'esito dell'istruttoria svolta dalla Corte EDU nell'altro procedimento di cui si è fatta menzione nella parte introduttiva della presente nota, quello che ha coinvolto i sig.ri W.A., A.A.A., M.A.A., N.B.M. e A.H.S.A che, condotti a Torino assieme ai sig.ri A.E., T.B., A.D. e O.A., non sono riusciti a sottrarsi al rimpatrio.

Ed infatti, a fronte delle contestazioni sollevate dal Governo circa l'effettiva appartenenza dei ricorrenti al gruppo di quaranta migranti allontanati da Torino a Khartoum il 24 agosto 2016<sup>54</sup>, la Corte ha acquisito materiale video e fotografico relativo alle persone rimpatriate e ai ricorrenti<sup>55</sup>; successivamente, ritenendo le divergenze non superabili solo sulla base delle prove fornite, la Camera a cui il caso era stato assegnato ha deciso di adottare

52. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit., § 92.

53. Corte EDU, *A.E. e altri c. Italia*, cit., § 93.

54. In particolare, secondo il Governo i nomi e le sembianze delle persone rimpatriate in Sudan non corrispondevano a quelle dei ricorrenti. Inoltre, sempre secondo il Governo, i risultati delle perquisizioni della banca dati del sistema investigativo intermilitare e delle indagini effettuate attraverso la centrale di polizia competente avevano dimostrato che nessuno dei richiedenti era mai stato in Italia. Corte EDU, *W.A. e altri c. Italia*, cit., § 10 e 11.

55. Corte EDU, *W.A. e altri c. Italia*, cit., § 12.

misure investigative<sup>56</sup> e di nominare un esperto nel confronto facciale al fine di effettuare un'analisi dettagliata delle caratteristiche morfologiche dei tratti facciali, tra cui forma, posizione, simmetria e proporzioni<sup>57</sup>.

Tenendo conto dei risultati tecnici della perizia, la Corte ha deciso di valutare ammissibili le doglianze di uno solo dei ricorrenti, il sig. W.A., ovvero quello per il quale il confronto facciale condotto aveva portato ad un risultato di "forte supporto", e di dichiarare irricevibili i ricorsi degli altri ricorrenti.<sup>58</sup>

Non potendo svolgere un esame puntuale dei profili di criticità di tale valutazione nonché di quelle che hanno condotto la Corte EDU a concludere «che, nelle circostanze del caso di specie, il Governo convenuto non ha violato il suo dovere di offrire garanzie effettive per proteggere il primo ricorrente dal respingimento arbitrario verso il suo paese di origine»<sup>59</sup>, ci si limita ad osservare come la Corte nel procedimento *W.A. e altri c. Italia* non abbia di fatto dato alcuna rilevanza alle difficoltà incontrate dai legali dei ricorrenti, che si erano recati in Sudan per raccogliere le procure, rispetto alla produzione di elementi di prova, attese anche le condizioni di grave insicurezza presenti nel Paese.

A differenza che nel caso *N.D. N.T. c. Spagna* – dove pure il Governo spagnolo aveva contestato l'appartenenza dei ricorrenti al gruppo di persone che aveva scavalcato le recinzioni e dove i ricorrenti avevano prodotto alcuni video – e di altri casi di espulsione<sup>60</sup>, nel procedimento *W.A. e altri c. Italia*, la Corte non ha ritenuto che l'onere della prova potesse ritenersi trasferito in capo allo Stato convenuto. Un orientamento restrittivo che pare contrastare, per l'appunto, con una linea interpretativa che, partendo dalla decisione *N.D. e N.T. c. Spagna*, è andata consolidandosi nel tempo in altri significativi casi di respingimenti collettivi (*Shahzad c. Ungheria*<sup>61</sup> e *M.H. c. Croazia*<sup>62</sup>). In queste pronunce, infatti, la Corte aveva ritenuto soddisfatto il requisito di *prima facie evidence* – imponendo dunque una inversione dell'onere probatorio – ogniqualvolta le testimonianze dei ricorrenti venivano ritenute "specifiche e consistenti" e quando fosse reperibile un abbondante numero di rapporti internazionali di autorevoli fonti che denunciassero la diffusione di pratiche di respingimento nel contesto in analisi<sup>63</sup>.

---

56. Secondo quanto stabilito dall'allegato al regolamento relativo alle indagini e in particolare dall'art. A1 «la camera può, su richiesta di una parte o d'ufficio, adottare i provvedimenti istruttori che ritiene idonei a chiarire i fatti della causa. In particolare, può invitare le parti a produrre prove scritte, e decidere di sentire in qualità di testimone o esperto, o a qualsiasi altro titolo, le persone le cui deposizioni, affermazioni o dichiarazioni le sembrano utili per l'esecuzione del suo compito. La camera può anche invitare persone o istituzioni di sua scelta a esprimere un parere o a farle un rapporto scritto su questioni che giudica pertinenti alla causa», [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/rules\\_court\\_ita](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/rules_court_ita).

57. Corte EDU, *W.A. e altri c. Italia*, cit., § § 13 - 16.

58. Corte EDU, *W.A. e altri c. Italia*, cit., § § 58 - 66.

59. Corte EDU, *W.A. e altri c. Italia*, cit., § 98.

60. Per un esame dei casi di trasferimento dell'onere della prova in capo allo Stato convenuto nel caso di espulsioni collettive si rimanda a F. Gatta, *op. cit.*, p. 362.

61. Corte EDU, *Shahzad c. Ungheria*, 8 luglio 2021, ric. n. 12625/17, § 35.

62. Corte EDU, *M.H. e altri c. Croazia*, 4 aprile 2022, ric. nn. 15670/18 e 43115/18, §§269-270.

63. United Nations - International Covenant on Civil and Political Rights, *Concluding observations on the sixth periodic report of Italy*, n. 24, 1 maggio 2017, reperibile al link <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPrICAqhKb7yhskwLPXK6lx3yNpCdqzah05gNGxS0RGWgUA0TG13aUZvgywezVW6PrWVBLLO%2FsH0jpo5uVXclK4tPQZbM3iIWI5Lhlvrz5TKpit5omH%2FKmkh>.



Nulla di tutto ciò nel caso *W.A. e altri c. Italia*. Anzi, la Corte, trascurando del tutto anche il margine di errore insito nei risultati degli esami di riconoscimento facciale<sup>64</sup>, ha valutato in modo molto rigido gli elementi di prova prodotti, dichiarando irricevibile non solo il ricorso presentato dal ricorrente per il quale la perizia aveva dato un esito effettivamente incerto ma anche quelli dei due ricorrenti per cui erano state riscontrate somiglianze nei tratti del viso.

Nella dicotomia che caratterizza il discorso sui confini, ovvero nella contrapposizione tra assimilazione ed espulsione, asilo e respingimento<sup>65</sup>, le sentenze rese dalla Corte EDU che hanno interessato A.E., W.A. e gli altri cittadini sudanesi sembrano collocarsi su posizioni radicalmente opposte. Eppure a guardare bene, a fare la differenza tra ospitalità ed ostilità, tra accoglienza e rifiuto, sono state solo una serie di coincidenze – la mancanza di posto sull’aereo per alcuni, il rifiuto di essere accolti a bordo per quelli che si erano opposti in modo più forte, la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto di difesa – che hanno consentito ad alcune persone di veder riconosciuta la violazione dei propri diritti e impedito ad altre di poterne beneficiare, con la conseguenza non solo di essere rimpatriati nel Paese d’origine ma anche di perdere, agli occhi della Corte, la qualità di vittima.

---

64. In merito alla deficitaria affidabilità dei sistemi di riconoscimento facciale per garantire l’esatta identificazione di un cittadino di origine non caucasica e alla efficacia degli algoritmi utilizzati da tali strumenti, si veda J. Buolamwini e T. Gebru, *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*, Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, PMLR 81:77-91, 2018, disponibile in inglese al link <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>. La scarsa affidabilità di determinati algoritmi di riconoscimento facciale utilizzati dal sistema SARI Enterprise, sistema di riconoscimento facciale utilizzato dal Ministero dell’interno nell’ambito delle attività di polizia di repressione del crimine, è stata fortemente criticata dal report *Tecnologie per il controllo delle frontiere in Italia - Identificazione, riconoscimento facciale e finanziamenti europei*, prodotto da Hermes Center for transparency and digital human rights, nell’ambito del progetto ProTecht, disponibile al link <https://protecht.hermescenter.org/>.

65. S. Khosravi, *Io sono confine*, Elèuthera, 2021, p. 207.